

# OMICIDIO COLPOSO E VALANGA. UN CASO PARADIGMATICO

di *Riccardo Crucioli*

(Giudice del Tribunale di Genova)

**Sommario: 1. Una doverosa premessa - 2. La sentenza del Tribunale di Aosta del 24.2.2021 (dep. 22.4.2021) n. 65 - 3. Il fatto - 4. La sussistenza del reato di valanga - 5. La colpa nella pratica sportiva dello sci fuori pista (generica o specifica); la prevedibilità e l'agente modello - 6. I profili della colpa: la valutazione in concreto - 7. La riferibilità oggettiva: la responsabilità di gruppo.**

## **1. Una doverosa premessa**

Prima di affrontare il merito della pronuncia, è necessario premettere che la sentenza in esame non è passata in giudicato, che sarà certamente appellata e che i commentatori non conoscono tutto il materiale probatorio raccolto né hanno assistito al dibattimento o alla discussione delle parti. Chi commenta non può dunque che prendere atto del percorso logico argomentativo utilizzato sul piano del diritto. Non già delle prove concretamente raccolte durante il dibattimento. Nessuno, tranne chi ha a disposizione il materiale probatorio e lo ha raccolto in prima persona (o lo può esaminare nel corso di un processo, di secondo grado o di Cassazione), ha la possibilità di apprezzare ogni singola sfumatura degli avvenimenti. In ciò consiste la più grande difficoltà (ed il maggior fattore di fascino) del mestiere del Giudice.

Chi scrive si basa sulla narrazione della sentenza, non conosce e non ha la competenza per valutare il contenuto dei giudizi espressi dai consulenti e dal perito (fattori fondamentali per poter assumere una decisione corretta), e non ha dunque la benché minima pretesa di completezza dal punto di vista della ricostruzione degli eventi accaduti il 7 aprile 2018 nei pressi di Aosta. Dal punto di vista, però, delle valutazioni strettamente giuridiche, non si può che apprezzare il percorso argomentativo, rigorosamente e scrupolosamente aderente ai principi giurisprudenziali, dottrinali e legislativi propri del settore di riferimento.

## **2. La sentenza del Tribunale di Aosta del 24.2.2021 (dep. 22.4.2021) n. 65**

In data 7 aprile 2018, nell'anfiteatro dello Chamolè, si verificava un disastro: una valanga si staccava da un pendio considerato particolarmente ripido e travolgeva alcuni scialpinisti, causando la morte di due di essi ed il ferimento di un terzo. Poiché l'escursione era stata organizzata in occasione di un corso avanzato di scialpinismo SA2 del CAI, la Procura di Aosta iscriveva nel registro degli indagati tutti gli istruttori di scialpinismo (uno di essi quale direttore di gita e gli altri come istruttori sezionali) che avevano assunto l'onere di guidare gli scialpinisti ed avevano effettuato le scelte poste alla base dell'escursione (identificazione del percorso e dell'ora di partenza, assunzione delle informazioni necessarie, valutazione del manto nevoso, etc.).

Dopo il rinvio a giudizio si apriva il dibattimento, conclusosi in data 24 febbraio 2021 con la lettura delle motivazioni. Il Tribunale di Aosta valutava come gravemente colposa la condotta di tutti gli istruttori e li condannava, senza concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, alle sanzioni ritenute di legge.

Il percorso argomentativo seguito dal Giudice tratta molte delle tematiche più rilevanti concernenti gli incidenti in ambiente innevato ed è doveroso valutare come, ed in che modo, sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- la sussistenza del reato di valanga;
- la colpa nella pratica sportiva dello sci alpinismo<sup>1</sup>: generica o specifica; la prevedibilità e l'agente modello;
- i profili della colpa: la valutazione in concreto;
- la riferibilità oggettiva: la responsabilità di gruppo.

Per poter comprendere le valutazioni operate dal Giudice di primo grado, è, però, anzitutto, necessario effettuare un, seppur breve, riferimento al caso concreto.

## **3. Il fatto**

Il 7 aprile 2018, alle ore 8.00 circa, undici scialpinisti iscritti al corso del CAI, si

---

<sup>1</sup> Giacché, nel caso di incidente avvenuto all'interno delle aree sciabili attrezzate, si deve fare riferimento alle norme contenute nella l. 363/03 (cfr., D.lgs. n. 40/21, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 31.12.2023. Per una disamina della nuova normativa si veda R. CRUCIOLI, *Il D.Lgs. n. 40/2021. Luci ed ombre. Profili penali*, in Rivista Diritto Sportivo on line di data 29 aprile 2021, <http://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo.html>).

incontrano con sette istruttori, due ospiti ed un escursionista munito di racchette da neve. Sono ventuno le persone che prendono la funivia da Aosta fino a Pila e poi la seggiovia Chamolet; alle ore 9,30 circa giungono all'arrivo dell'impianto (mt. 2309) con l'intenzione di salire sul colle Chamolet e ridiscendere verso il rifugio Arbolle, ove pernottare, per raggiungere, il giorno successivo, il monte Emilius o la Becca di Nona. Il gruppo si avvia verso il lago Chamolet e, dopo una breve sosta con indicazioni da parte degli istruttori sullo stato della neve e sul percorso da seguire, iniziano la salita da mt. 2325 del lago a mt. 2641 del colle omonimo.

L'istruttore più titolato si pone in apertura del gruppo, seguono tutti gli altri con un istruttore ogni due/tre allievi; la distanza tra i gruppi è di pochi metri, al massimo quattro o cinque (o, come dicono alcuni testimoni: di una "inversione"); il primo dei membri dell'escursione giunge sul colle e, in 15 minuti, arrivano anche gli altri, tranne quattro persone. Sono circa le 10:50 e, dopo pochi attimi, dal colle inizia a distaccarsi la massa nevosa che, presa velocità, si abbatte sugli escursionisti che stavano ancora salendo, cagionando la morte di due di essi ed il ferimento di un terzo.

Alle ore 10:58 la richiesta di aiuto giunge al soccorso alpino.

Sia il perito (in sede di incidente probatorio) che il consulente della difesa hanno concordato sulle cause del distacco della valanga: il sovraccarico impresso al manto nevoso dal transito degli scialpinisti (e del ciaspolatore), nonché dalla loro sosta sul crinale, ritenuto instabile a causa della presenza di soli 50 cm di neve (poggianti su strati fragili). Su tale constatazione, non posta in dubbio né criticabile in questa sede, si fondano tutte le successive valutazioni.

#### **4. La sussistenza del reato di valanga**

Prima di passare alla valutazione del vero fulcro della sentenza, è il caso di indicare subito come, nel caso in esame, sia individuabile una "valanga" intesa nel senso penale del termine dalla costante giurisprudenza. Non è il caso di dilungarsi troppo sul tema, già trattato in molti saggi ed articoli specialistici<sup>2</sup>. Preme unicamente rilevare come gli

---

<sup>2</sup> Cfr. S. ROSSI, G. RISPOLI, *Il pericolo valanghe tra prevenzione e responsabilità*, in A. Melchionda-S. Rossi (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva*, Napoli, 2018; R. CRUCIOLI, M. FLICK, *Studio giuridico comparato Italia – Svizzera Progetto skyalp@gsb* Fondazione Courmayeur, in *Montagna, Rischi e Responsabilità*, n. 24/2021 (in particolare, pag. 76 ss.).

articoli 449 c.p. e 426 c.p., contestati dalla Procura aostana, riguardano “inondazione, frana o valanga” e, cioè, eventi anche non eccezionali o immani, ma tali da comportare conseguenze gravi, complesse ed estese. Si deve trattare di un «*macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto*»<sup>3</sup>; «*un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile*»<sup>4</sup>. Siamo, del resto, nei reati di cui al titolo VI del codice penale (“contro l'incolumità pubblica”), capo I (“di comune pericolo mediante violenza”), che si apre con il delitto di “strage”, fatto che rende percepibile come anche la “valanga” debba essere caratterizzata da dimensioni notevoli (si deve trattare di una caduta di neve significativa; o di una frana di molti massi) e costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Per aversi valanga per il diritto penale è, dunque, indispensabile che la caduta della massa nevosa avvenga in una zona ove è probabile la presenza umana: in una zona antropizzata. Il DPCM 12.8.2019 ha indicato espressamente che, per aree antropizzate, si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione<sup>5</sup>. Recentemente, la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che il pericolo per la pubblica incolumità si può ritenere presente anche in zone non antropizzate, ai sensi del predetto DPCM, e precisamente anche in zone poste fuori dalle piste, «*posto che altri sciatori o praticanti altri sport o semplici passeggiate sulla neve, che avessero, come gli imputati, impegnato il pendio fuori pista, avrebbero potuto subire gravi danni trovandosi al di sotto del livello di distacco della neve*»<sup>6</sup>.

Il Giudice aostano ha fatto buon governo dei criteri sopra indicati ed in particolare, preso atto della larghezza e della lunghezza del fronte della valanga, del suo sviluppo e

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass., 19.11.2014, n. 7941, in *CED Cass. pen. 2015*.

<sup>4</sup> Cfr. Cass., 13.03.2015, n. 14859, in *CED Cass. pen. 2015*.

<sup>5</sup> Quali: la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento); le altre infrastrutture di trasporto pubblico; le aree urbanizzate (edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici), asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria), aree sciabili attrezzate, come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali).

<sup>6</sup> Cass., 2.04.2019, n. 14263, in <https://rivistadirittosportivo.coni.it/>

della sua portata, nonché del luogo nel quale è caduta (nei pressi del lago Chamolè, al quale si può arrivare con un facile percorso pianeggiante), ha ritenuto sussistente il reato di valanga colposa, in modo francamente inoppugnabile dal punto di vista giuridico.

### **5. La colpa nella pratica sportiva dello sci fuori pista (generica o specifica); la prevedibilità e l'agente modello**

Come detto, però, il punto davvero rilevante della sentenza riguarda l'altro reato contestato, sebbene meno grave dal punto di vista del trattamento sanzionatorio<sup>7</sup>: ovvero l'omicidio colposo.

Ai sensi dell'art. 43 c.p., il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nel primo caso, si è in presenza della colpa c.d. generica; nel secondo, di colpa c.d. specifica. La differenza, sostanziale è che, in quest'ultima ipotesi, la regola cautelare è indicata a priori: il Giudice deve determinare se il soggetto agente ha violato ciò che viene stabilito da leggi, regolamenti, ordini e discipline. Nel caso della colpa "generica", invece, il Giudice è chiamato a valutazioni più complesse, dovendo individuare, anzitutto, la regola cautelare del caso concreto e, solo dopo, accertare se il soggetto agente ha posto in essere una violazione, causando così un evento che, a sua volta, deve essere prevedibile.

Ed è proprio su questi elementi che la sentenza si sofferma.

Il primo passaggio riguarda l'assenza di regole cautelari specifiche o linee guida di comportamento per uno sport, come lo scialpinismo, che per sua natura presenta elevatissimi profili di rischio. Non si tratta, dunque, di dare applicazione a regole codificate, come nel caso delle aree sciabili gestite, bensì di effettuare *«valutazioni delle condotte degli imputati [...] tenendo conto dei principi della colpa generica [...]». Le*

---

<sup>7</sup> Un aspetto interessante della sentenza riguarda anche il computo della pena, dato che, con la concessione dell'attenuante dell'articolo 62, n. 6 c.p. (il risarcimento del danno), il reato più grave non è quello previsto e punito dall'art. 589, comma 3, c.p. (omicidio colposo plurimo) poiché l'aggravante della morte di più persone, che avrebbe portato la pena ad un massimo di anni 15, viene elisa dall'attenuante. Pertanto, le pene sono simili nel massimo (5 anni per il 589,1 comma, c.p. e per il 449 c.p.), ma diverse nel minimo (6 mesi per il 589 c.p. ed un anno per il 449). Al termine della decisione, la pena base è stata calcolata proprio in forza dell'articolo 449, in relazione all'articolo 426 c.p., mentre il delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p. è divenuto "satellite" ed ha comportato unicamente un aumento di pena in forza del disposto dell'articolo 81 c.p.

*norme cautelari esigibili dal c.d. agente modello non potranno che essere individuate ed enucleate attraverso una valutazione del caso concreto, alla luce della migliore esperienza maturata nel settore sportivo specifico»* (cfr. sentenza in commento, pag. 17).

Tale fondamentale passaggio richiede alcune spiegazioni.

L'accertamento della colpa specifica presenta minori difficoltà, perché è il legislatore che "normativizza" le regole di comportamento e stabilisce quale è il dovere di diligenza, di perizia o di prudenza. Più complesso è il giudizio sulla colpa generica, in quanto è necessario valutare in concreto la condotta tenuta od omessa, secondo i seguenti parametri:

- imprudenza: e cioè l'avventatezza, la scarsa ponderazione;
- negligenza: la trascuratezza, la scarsa attenzione;
- imperizia: carenza nelle capacità tecniche o nelle nozioni indispensabili per svolgere una determinata attività (è una forma di negligenza o imprudenza qualificata nello svolgimento di attività che esigono particolari conoscenze tecniche).

Tali valutazioni presuppongono l'individuazione del modello del soggetto agente e la specificazione del concetto di prevedibilità: è necessario, pertanto, valutare la possibilità che un agente modello aveva di aspettarsi un evento come conseguenza probabile e prevedibile delle proprie azioni.

La responsabilità penale sussiste unicamente nel caso e nella misura in cui il soggetto agente avrebbe dovuto/potuto prevedere l'evento ed avrebbe dovuto/potuto evitarlo.

La stessa formulazione della regola cautelare, infatti, presuppone che l'evento dannoso sia astrattamente prevedibile o, sotto diverso angolo prospettivo, è proprio la prevedibilità dell'evento dannoso che rende necessaria la formazione della regola cautelare il cui contenuto è dettato dall'idoneità a prevenire il suo verificarsi<sup>8</sup>.

La prevedibilità è la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza,

---

<sup>8</sup> In tal senso, si può parlare di regole cautelari elastiche (che necessitano, per la loro applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare) e di regole cautelari rigide (che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento). Nel caso degli istruttori del CAI si è certamente in presenza di una regola cautelare elastica, che richiede dunque la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto: cfr. Cass., 29 marzo 2018, n. 40050 e Cass., 20 giugno 2007, n. 29206.

che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.

Non si è in presenza di processo creativo, ma ricognitivo: la prevedibilità deve essere valutata *ex ante*.

È necessario porsi nelle condizioni date prima del verificarsi dell'evento, valutando ogni e qualunque elemento di fatto conosciuto o conoscibile non solo dall'agente concreto, ma anche dall'agente modello<sup>9</sup>.

Dopo che i fatti si sono realizzati, è facile “creare” la prevedibilità: la valutazione *ex post* non può riguardare i fatti e la loro realizzazione, ma solo l'esistenza di concause sopravvenute che siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Orbene, come si fa a verificare la concreta possibilità di previsione e prevenzione di tale evento? Valutando come si sarebbe comportato il soggetto agente modello: si badi bene, non quello concreto (perché si premierebbe l'ignoranza pericolosa), non quello esperto (perché si rischierebbe la responsabilità oggettiva), non quello “normale” (perché si legittimerebbero le prassi scorrette). Ecco perché si ricorre all' “agente modello”: agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili<sup>10</sup>.

L'agente modello va individuato, di volta in volta, in relazione alle singole attività svolte e lo standard di diligenza, perizia e prudenza atteso sarà quello dell'agente modello che svolga la stessa professione o mestiere o il medesimo ufficio; la stessa attività, quindi, dell'agente reale, nelle medesime circostanze concrete in cui opera quest'ultimo.

L'agente modello, nella situazione data, non deve limitarsi ad un esame degli elementi che appaiono certi alla sua percezione, ma deve anche ipotizzare (ovviamente nei limiti della prevedibilità) l'esistenza di situazioni non direttamente e immediatamente percepibili, ma la cui esistenza non possa essere esclusa nella situazione contingente con una condotta di previsione esigibile.

In definitiva, il dato di riferimento dell'agente modello - al fine dell'adeguamento della

---

<sup>9</sup> Cass., 13.12.2016, n. 9390, in *CED Cass. pen.*, 2017.

<sup>10</sup> Il criterio dell'agente modello è utile perché consente di valutare, come indici della colpa, la condotta del concreto soggetto agente, che non deve limitarsi ad esaminare gli elementi certi alla sua percezione (il percepito), ma deve anche ipotizzare, nei limiti della prevedibilità, situazioni che sarebbero percepibili sulla base dello standard di diligenza, perizia e prudenza dell'agente modello che svolga in modo corretto quella concreta attività (il percepibile). È allora chiaro che se un evento non era prevedibile, neppure utilizzando i criteri di cui sopra, non può sussistere responsabilità per colpa.

sua condotta all'osservanza delle regole cautelari applicabili nella specie - non è il percepito, ma il percepibile con l'osservanza del livello di diligenza richiesto per il medesimo agente.

Anche in questo caso, dunque, le osservazioni del giudicante risultano condivisibili, nella misura in cui viene fatto riferimento, per effettuare la valutazione della colpa generica, alla condotta che avrebbe tenuto il c.d. agente modello ed alla prevedibilità dell'evento poi verificatosi<sup>11</sup>.

## **6. I profili della colpa: la valutazione in concreto**

Alla luce delle premesse esposte, appare evidente l'importanza dei riferimenti alla condotta concretamente tenuta dalle guide e/o dagli istruttori.

Nella sentenza vengono presi in esame gli indici più rilevanti e, precisamente: la scelta del percorso, il numero dei partecipanti, la scelta dell'orario di partenza e la (mancata) assunzione di adeguate informazioni da professionisti esperti del luogo (ove esistenti). Si tratta di canoni valutativi fondamentali per capire se gli imputati - che erano comunque esperti dello sci alpinismo e che rivestivano una particolare qualifica professionale - hanno agito con colpa generica e se, dunque, sono responsabili del reato loro ascritto.

Per ciascuno degli ambiti di riferimento, la sentenza esamina in modo approfondito ciò che gli imputati sapevano o avrebbero dovuto/potuto sapere prima di effettuare l'escursione. Si noti: prima, non dopo. Il Giudicante ha, infatti, preso in esame i bollettini nivometeorologici, la situazione di fatto sul versante della montagna, i precedenti accadimenti valanghivi noti sul medesimo luogo, le cartine visionabili, le persone contattabili o contattate prima dell'escursione. Non dopo né in via ipotetica: solo elementi che un agente modello nel settore di riferimento avrebbe dovuto conoscere per il semplice motivo che avrebbe potuto farlo.

Sono elementi essenziali per chi svolge un'attività ad alto rischio e lo fa, si badi, non con l'intento di auto-esporre unicamente sé stesso al pericolo (accettando

---

<sup>11</sup> Per un caso nel quale il Giudice di primo grado ha, invece, ritenuto assente la prevedibilità, in concreto, dell'evento poi verificatosi, cfr. Trib. Genova 6 febbraio 2019 n. 83, inedita, ampiamente commentata dallo scrivente: R. CRUCIOLI, M. FLICK, *La guida alpina. Profili di responsabilità penale e civile*, in *Riv. dir. sportivo*, 2/2018, p. 397 ss.



consapevolmente i rischi connessi ad uno sport che presenta indubbi profili di rischio), ma conducendo altri soggetti (e, cioè, scialpinisti che frequentano un corso di formazione, e dunque non qualificabili come soggetti particolarmente esperti) in un ambiente di alta montagna, assumendo, dunque, lo specifico compito di proteggere la loro integrità fisica prima di tutto.

Particolarmente approfondito è parso il percorso motivazionale, nella parte in cui esamina, per ciascun aspetto e in relazione a ciascun imputato, i dati disponibili.

Dai dati nivometeorologici si ricavava un pericolo, plasticamente descritto dal bollettino valanghe del 7 aprile (grado pari a 2 “moderato”, in rialzo a 3 “marcato”), con espressa indicazione di attività valanghiva spontanea nelle ore più calde e scaricamenti dai pendii più ripidi nelle zone interessate dalle ultime neviccate. Dalle carte geografiche e dai dati valanghivi il Giudicante (ed il suo consulente) ha desunto che il percorso prescelto interessava una zona connotata da settori di particolare acclività, sulla quale erano stati registrati ben due eventi valanghivi; inoltre, tutta l’area dell’anfiteatro era caratterizzata dalla presenza di strati deboli persistenti; infine, sul posto gli stessi scialpinisti notarono, al momento della partenza dal lago, distacchi spontanei. Dal numero dei partecipanti, dall’ora dell’ascesa e dalla tipologia di percorso si desumeva la presenza di elevato pericolo, considerato che tali elementi debbono essere valutati nel loro insieme: 21 persone (una delle quali con le racchette da neve) hanno salito, senza distanziamento temporale o spaziale, un versante molto ripido, in un orario ormai caratterizzato dalle alte temperature. Infine, dalle informazioni, assunte dal gestore del rifugio o assumibili da qualunque soggetto esperto in loco, si ricavava che il colle scelto dagli imputati come luogo di transito era evitato nelle stagioni di “confine” proprio per il pericolo valanghivo.

È questa la parte meno giuridica e più valutativa della sentenza, per la quale è stato fondamentale il contributo del perito e l’apporto dei tecnici della montagna. È ovvio che il Giudice può trarre argomenti di convincimento dagli elementi di fatto e dalle valutazioni di chi è chiamato, appunto, a descrivere ambiti di riferimento scientifici totalmente diversi rispetto a quelli propriamente giuridici.

Resta il fatto che, in base a quanto rappresentato dal perito e dai consulenti, il Giudice trae un convincimento, a parere di chi scrive, giuridicamente ineccepibile: in presenza

delle condizioni sopra descritte, tali da evidenziare un elevato pericolo, non si può e non si deve scegliere quale percorso sia “migliore”; si può e si deve valutare se correre un rischio inutile, o se rinunciare all’attività pericolosa, agendo, dunque, con la perizia richiesta all’agente modello: *«non si tratta di effettuare una valutazione comparativa dei percorsi e di scegliere il migliore o quello ritenuto meno rischioso, posto che il raggiungimento del rifugio Arbolle non era una meta da doversi raggiungere ad ogni costo [...] poiché l’attività intrapresa era una semplice escursione scialpinistica ovviamente differibile o rinunciabile in qualsiasi momento. La tutela dell’incolumità fisica dei partecipanti, specie ove si tratti di allievi [...] è il valore fondamentale al quale deve tendere ogni valutazione o scelta che un istruttore è chiamato a compiere»* (cfr. pagg. 22 e 23 sentenza in commento).

## **7. La riferibilità oggettiva: la responsabilità di gruppo**

Ultimo passaggio rilevante della sentenza riguarda la valutazione di responsabilità estesa non solo al “capo gita”, ma anche agli altri istruttori.

Il problema giuridico sorge perché, già nell’imputazione, viene chiamata in causa la “cooperazione nel delitto colposo” di cui all’art. 113 c.p. Con tale disposizione, il legislatore stabilisce che, nel caso in cui l’evento previsto dalla legge come reato sia stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alla stabilita per il delitto stesso.

La Suprema Corte, in due sentenze molto note<sup>12</sup>, ha affermato che la cooperazione nel delitto colposo sussiste quando il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli.

In tali situazioni, l'intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano e compenetrano con altre condotte tipiche.

In tali precise situazioni ciascun soggetto dovrà agire tenendo conto del ruolo e della

---

<sup>12</sup> Cfr. Cass., SS.UU., 24.04.2014 n. 38343 (caso ThyssenKrupp) e Cass., 12.04.2019, n. 22214 (caso dell’alluvione di Genova).

condotta altrui.

Si genera così un legame ed un'interazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto.

Tale pretesa d'interazione prudente individua il canone per definire il fondamento ed i limiti della colpa di cooperazione.

La stessa pretesa giustifica la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità, insita nell'idea di cooperazione colposa.

Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di Aosta bene ha operato nel superare il dato formale della presenza di un solo “direttore del corso”, poiché tutte le decisioni sono state assunte previo concerto con gli altri istruttori che *“risultano avere partecipato concretamente nella formazione del processo decisionale, contribuendo fattivamente alle singole scelte operative e pertanto assumendosi di fatto la responsabilità per le stesse”* (cfr. pag. 34 della sentenza in commento).